

COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO SI REALIZZA CON I POTERI CONFERITI DALLA COMUNITA' LOCALE E SI ESPLICA CON LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; PROMUOVE ED ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA FORMAZIONE DELLE SCELTE POLITICHE. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO, IN MANCANZA DI DIVERSA ED ESPLICITA INDICAZIONE, SI CONSIDERANO CITTADINI TUTTI COLORO CHE SONO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E COLORO CHE CONNESSO, ABBIANO UN RAPPORTO QUALIFICATO PER RAGIONI DI STUDIO, DI LAVORO O DI UTENZA DEI SERVIZI.

03. IL COMUNE PROMUOVE LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE LOCALI PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

04. IL COMUNE TUTELA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' ANCHE AL DI FUORI DEL PROPRIO AMBITO TERRITORIALE.

05. IL COMUNE PERSEGUE UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA AL FINE DI DOTARSI DELLE RISORSE NECESSARIE PER MANTENERE E MIGLIORARE I SERVIZI FORNITI ALLA COMUNITA' NELL'ASPETTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO.

ART. 03

FUNZIONI

01. LA POTESTA' DI GOVERNO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZE E FUNZIONI HA COME RIFERIMENTO L'AMBITO DI INTERESSE LOCALE.

02. LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE SONO ESERCITATE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLO STATUTO E SECONDO LE NORME RELATIVE. CON I MEDESIMI CRITERI SONO ESERCITATE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE ORGANIZZATE A LIVELLO LOCALE A SEGUITO DELL'IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSE COMUNALE.

03. LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 02 POSSONO ESSERE ESERCITATE SOLO DOPO CHE SIANO STATE ASSICURATE DALLO STATO O DALLA REGIONE LE RISORSE NECESSARIE, O, COMUNQUE, IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO.

ART. 04

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, COORDINANDOSI CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI.

ART. 05

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI LOCALITA': CONCENTRICO, REG. GARAVELLO, REG. TAVERNE, REG. CROCETTA, BORGATA ANTONIASSI, REG. SANT'ANTONIO, REG. VALLE GORIA, REG. SAN GRATO, REG. SCARASSERA, REG. BORGOVECCHIO, REG. CASE BRUCIATE E CASCINE BERTONA, ATTUALMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. L'AZIONE DEL COMUNE E' TESA AL RECUPERO ED AL MANTENIMENTO DELLE DENOMINAZIONI STORICHE DELLE VARIE LOCALITA'.

03. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ 12,91 , CONFINANTE CON I COMUNI DI: ROATTO, MARETTO, BALDICHIERI, TIGLIOLE, CANTARANA, DUSINO SAN MICHELE, S. PAOLO SOLBRITO, MONALE E CASTELLERO.

04. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CONCENTRICO, CHE E' IL CAPOLUOGO.

05. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, ESSI POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

06. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI BORGATE, FRAZIONI, REGIONI E LOCALITA' E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE; QUELLA DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE PROPOSTA ALLA REGIONE DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI VILAFRANCA D'ASTI E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 26.09.1954 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O AMMINISTRATORE COMUNALE SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA DAL D.P.C.M. DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE AUTORIZZATI DALLA GIUNTA.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, FONDAMENTALI E DI CONTROLLO E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA, SOLIDARIETA' SOCIALE E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 04 .

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE, NONCHE' INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE NE CURERANNO LE FASI SUCCESSIVE.

05. IL CONSIGLIO DISCUTE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SU MATERIE DI SUA COMPETENZA.

ART. 10

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO DISPOSIZIONE DIVERSA DI LEGGE.

04. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI

PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

06. COSTITUISCONO SESSIONI CONSILIARI ORDINARIE LE SEDUTE IN CUI SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO LE APPROVAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE O DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PER FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. LE FINALITA' LE MATERIE DI COMPETENZA IL FUNZIONAMENTO, LA PRESIDENZA E LA LORO COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DELLE MINORANZE, SONO STABILITE DALL'ATTO ISTITUTIVO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI MEMBRI ESTERNI PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. IL CONSIGLIO ISTITUISCE COMUNQUE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ALLA QUALE E' ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI VIGILANZA E CHE PERIODICAMENTE RIFERISCE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, SULL'ATTIVITA' DI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, ORGANISMI IN CUI HA PARTE IL COMUNE. LA COMMISSIONE E' FORMATA ALMENO DAI CAPIGRUPPO. IL REGOLAMENTO INDICA QUALI

DELIBERAZIONI DI GIUNTA DEVONO ESSERE COMUNICATE A DETTA COMMISSIONE CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE E COMUNQUE PRIMA CHE

DIVENGANO EFFICACI. IL CONSIGLIO PUO' DISPORRE INCHIESTA NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE. DEVE COMUNQUE DISPORLE QUANDO ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA NE PRESENTI RICHIESTA MOTIVATA.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE IN ORDINE DECRESCENTE, DAI CANDIDATI CHE HANNO OTTENUTO PIU' VOTI ALLE ELEZIONI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' ESSERE NOMINATO DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA O DAL SINDACO A SVOLGERE INCARICHI SPECIALI, ANCHE PERMANENTI, FINO A REVOCA, CHE NON IMPLICHINO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AD EFFICACIA ESTERNA ALL'ENTE.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

05. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO OGNI ANNO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI DEVONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.
03. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE E ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE. IL SEGRETARIO DISPONE LA NOTIFICA DELLO STESSO AI CONSIGLIERI ENTRO 02 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO, GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

05. AI FINI DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA, ALLE DIMISSIONI DI SINDACO E ASSESSORI SONO EQUIPARATE LA LORO DECADENZA O MORTE.

ART. 17

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 18

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO I STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. I CONSIGLIERI INCARICATI AI SENSI DELL' ARTT. 12 C. 03 HANNO LA FACOLTA' DI PARTECIPARE ALLA SEDUTA NEL CUI ORDINE DEL GIORNO SIANO INSERITI ARGOMENTI ATTINENTI AL LORO INCARICO. IL LORO PARERE SUI SUDETTI ARGOMENTI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE ACQUISITO AGLI ATTI ED ALLEGATO AD EVENTUALI DELIBERAZIONI.

04. IN ASSENZA DEL SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIDUTA, NELL'ORDINE, DAL VICESINDACO O DALL' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' PRESENTE ALLA SEDUTA.

05. IL SINDACO DEVE CONVOCARE LA GIUNTA QUANDO SIA RICHiesto DA ALMENO DUE ASSESSORI, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICHIESTA SCRITTA INDICANTE L'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 19

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO PERIODICAMENTE SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. TALE PERIODICITA' VIENE STABILITA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA DECIDE IN ORDINE A CONFLITTI DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE DOVESSERO INSORGERE TRA GLI ORGANI GESTIONALI DEL COMUNE.

05. VALE ANCHE PER CIASCUN ASSESSORE LA PREROGATIVA PREVISTA DALLA LETTERA S DELL' ARTT. 23 IN CAPO AL SINDACO.

ART. 20

DELEGHE

01. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA.

02. SOVRAINTENDONO, PER DELEGA DEL SINDACO, A SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE O A PARTICOLARI PROGETTI NELL'AMBITO DEFINITO DALLA DELEGA.

03. POSSONO INOLTRE ESSERE DELEGATE AGLI ASSESSORI LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL' ARTT. 23 C. 01 LETT. 01), P) E ALL' ARTT. 24 ,COMMA 01 LETT. E).

04. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO, CON COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA GIUNTA E, NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA, AL CONSIGLIO.

05. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. GLI ASTENUTI E LE SCHEDE BIANCHE CONCORRONO A FORMARE IL NUMERO AI PRESENZE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE LORO QUALITA' SOGGETTIVE O

SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA LORO SVOLTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PRECISATO DAL REGOLAMENTO.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

05. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN PONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

06. I VERBALI DELLE SEDUTA CONSILIARI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO AI SENSI DELL' ARTT.

12; QUELLI DELLA GIUNTA DAL PRESIDENTE DAL SEGRETARIO E DA UN ASSESSORE; QUELLI DELLE COMMISSIONI, DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

DELLA COMMISSIONE.

ART. 22
SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA DI AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:
 - A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
 - B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
 - C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
 - D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.
 - E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
 - F) HA FACOLTA' DI DELEGA:
 - G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITI LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LORO RISPETTIVE COMPETENZE;
 - H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
 - I) ADOTTA ORDINANZE;
 - L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
 - M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
 - N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
 - O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
 - P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SULLA BASE

DEL PARERE ESPRESSO DALLA GIUNTA E DELLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE;
Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DELLE
PROPRIE DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA
DECADENZA DELLA GIUNTA.

R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;

S) CONFERISCE PROCURA SPECIALE D'ASSISTENZA A LEGALE DI PROPRIA FIDUCIA
IN PROCEDIMENTI PENALI INSTAURATI A PROPRIO CARICO PER
FATTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI. L'ASSUNZIONE DEI
RELATIVI EVENTUALI ONERI A CARICO DEL COMUNE DEVE ESSERE
DELIBERATA DALL'ORGANO COMPETENTE;

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI
INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE,
INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL
COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER
AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE
STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE:

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE
ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI,
AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL
COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL
CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI
DALLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. II SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE,
DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI
SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI
CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI,
SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI
ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO
PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI E DAL REGOLAMENTO;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE, NEI MODI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO, LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGARE LE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, IN VIA
GENERALE AL VICESINDACO ED IN VIA SPECIALE AD UNO O PIU'

ASSESSORI; PUO' ALTRESI' CONFERIRE INCARICHI CONNESSI ALLE PROPRIE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI;
F) HA POTERE DI ATTRIBUIRE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI E SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
G) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 26

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE E DELLE EVENTUALI REVOCHE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 20 C. 04 DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE E LA FUNZIONALITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA, DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI, DISPONENDONE

L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

06. PUO' ESERCITARE POTERE DI DELEGA AL PERSONALE DELL'ENTE, NEI LIMITI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAGLI STESSI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 29

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI ED ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE COMMISSIONI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA A TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

06. LE ATTRIBUZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO SPECIFICAMENTE PRECISATE IN SEDE DI REGOLAMENTO.

ART. 32

VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, INDIVIDUATO IN PIANTA ORGANICA ANCHE COME "VICESEGRETARIO" E NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO E DELLA LEGGE, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO E DI FUNZIONI "AUSILIARIE" DEL MEDESIMO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 33

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

03. IL COMUNE PROMUOVE, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL' ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL' ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI DEI LAVORATORI COMUNALI. LA RESPONSABILITA' DEL PERSONALE COMUNALE E' DETERMINATA DALL' AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE; E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE; SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI. COLLABORAZIONI ESTERNE PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, POSSONO ESSERE PREVISTE, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO, ANCHE CON PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE MA DOTATO DI PROFESSIONALITA' DI FATTO NON UTILIZZABILE ALL' INTERNO DELL' ENTE. L' ENTE PUO' STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL SEGRETARIO DIPENDENTI.

ART. 34

STRUTTURA

01. L' ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL' ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. L' ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE SI MODULA SULL' ATTIVITA' CHE CONCRETAMENTE DEVE ESSERE SVOLTA GLI UFFICI SONO PERCIO' ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' STRUTTURALE, IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI ED AGLI OBIETTIVI CHE DEVONO ESSERE CONSEGUITI. L' ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' APERTA AD EVENTUALI APPORTI ESTERNI E PREVEDE SETTORI OPERATIVI INTEGRATI, ANCHE A MEZZO DI MOMENTI DI FORMALE COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE.

ART. 35

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE.

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. IL PERSONALE E' ORGANIZZATO IN BASE AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA', VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, MOBILITA', PROFESSIONALITA', SINDACALIZZAZIONE; I CRITERI DA UTILIZZARE SONO CONFIGURATI NELLA CONTRATTAZIONE, NELLA COMPETENZA E NELL'USO DI UN'ORGANIZZAZIONE NON GERARCHIZZATA.

05. I RESPONSABILI DEI SERVIZI ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

06. L'ISCRIZIONE AI COLLEGI ED AGLI ORDINI PROFESSIONALI E' COMPATIBILE CON LA CONDIZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE. LA LIBERA PROFESSIONE E' EFFETTIVAMENTE ESERCITABILE ESCLUSIVAMENTE SU INCARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'INTERESSE PUBBLICO, PREVIA ISCRIZIONE AL COLLEGIO O ALL'ORDINE PROFESSIONALE.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 36

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI ESCLUSIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI DI QUALITA' DEL SERVIZIO E CONVENIENZA ECONOMICA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. IL COMUNE PREDISPONE ALL'UOPO UN PRECISO PIANO DEI SERVIZI INFORMATO AI PRINCIPI SEGUENTI, FINALIZZATI A RENDERE TRASPARENTI LE VALUTAZIONI COMPIUTE DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN VISTA DELLA PROMOZIONE DI NUOVE FORME DI IMPRENDITORIALITA' LOCALE.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA SVOLGIMENTO IN ECONOMIA O A MEZZO DI APPALTO, AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI

CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO: DETTA COMPARAZIONE VIENE EFFETTUATA SOPRATTUTTO CON GLI INDICATORI DELLA CONTABILITA' ECONOMICA, MIRANDO AD OTTIMIZZARE COSTI E CONVENIENZE DELLE POSSIBILI SCELTE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI IN FORMA ULTRACOMUNALE.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. QUANDO IL SERVIZIO PUO' ESSERE CONVENIENTEMENTE EFFETTUATO DA COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, IMPRESE SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA, PARTICOLARE ATTENZIONE DEV'ESSERE PRESTATATA ALLA POSSIBILITA' DI SVOLGERLO MEDIANTE CONCESSIONE O APPALTO ALLE STESSE. NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IN ECONOMIA O TRAMITE ISTITUZIONE DEVE ESSERE VALORIZZATO, QUANDO POSSIBILE, L'UTILIZZO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA CHE PRESTANO SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE.

ART. 37

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DI NORMA DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 38

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 39

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO

TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI

FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI A PARTICOLARE CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', A RACCORDI E CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E LE COOPERATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE, AD OBIETTORI DI COSCIENZA CHE PRESTANO IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 40

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 41

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 42

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I

PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

03. PUO' ESSERE IL SEGRETARIO COMUNALE, UN DIPENDENTE COMUNALE O UN INCARICATO NON DIPENDENTE, CON I REQUISITI DI CUI AL REGOLAMENTO.

ART. 43

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI ANCHE TUTTI INSIEME E CONTESTUALMENTE, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 44

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

02. NELLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IL COMUNE DOVRA' VALUTARE LA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI, DI IMPRESE E DI SOCIETA' COOPERATIVE.

ART. 45

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 46

PRINCIPI E CRITERI

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO

ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

03. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DA APPROVARSI CONTESTUALMENTE AL BILANCIO PREVENTIVO, FISSA GLI OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI DELLA GESTIONE, TENENDO PRESENTE I RISULTATI DEGLI ANNI PRECEDENTI E LA SITUAZIONE CHE SI E' DETERMINATA FINO AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE.

04. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

05. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

06. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 47

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

04. IL REGOLAMENTO PREVEDE TEMPI E MODI DEI RAPPORTI TRA SEGRETARIO COMUNALE, GIUNTA, SINDACO, CONSIGLIO E REVISORE FINANZIARIO INERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO GESTIONALE.

ART. 48

CONTROLLO DI GESTIONE

01. E' ISTITUITO, CON INIZIO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, IMPRONTATO AI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

02. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI

CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI RIMEDI E DELLE RESPONSABILITA'.

04. IN ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO DEVONO ESSERE PRESENTATE RELAZIONI SUI RISULTATI DI SINGOLI SERVIZI FORNITI DAL COMUNE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 49

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

02. LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DOVRA' AVVENIRE IN BASE AI BENEFICI OTTENUTI DALLE SINGOLE COMUNITA'.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 50

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI COMPATIBILI CON LA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 51

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED

ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

ART. 52

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. I SERVIZI SVOLTI DAI CONSORZI A CUI PARTECIPA IL COMUNE POSSONO ESSERE SVOLTI IN TUTTE LE FORME PREVISTE DALL'ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 .

03. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 51 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

05. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 53

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 50 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 54

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L' ACCORDO CON L' OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' COMPATIBILI CON LA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO. L' ACCORDO E' PRECEDUTO DA DELIBERAZIONE D' INTENTI ASSUNTA DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLO STESSO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 55

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE, A CUI COMPETE LA RESPONSABILITA' DELLE SCELTE POLITICHE, GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO L' IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL' ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L' AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI SU SPECIFICI PROBLEMI.

05. TALE CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE CON LA CONVOCAZIONE DI RIUNIONI PUBBLICHE FRA I CITTADINI COINVOLTI E RAPPRESENTANTI DELL' AMMINISTRAZIONE.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 56

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI, SIA DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, NONCHE' LE

MODALITA' PER ASSICURARE EFFETTIVAMENTE L'INTERVENTO ESTERNO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRIMO HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

05. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO, NELL'INTERESSE COLLETTIVO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE.

ART. 57

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI SOTTOSCRITTE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 58

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 56 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 60 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER LA DISCUSSIONE, CHE DOVRA' ESSERE PRECEDUTA DA UNA SOSPENSIONE DELLA SEDUTA PER PERMETTERE AL PRIMO FIRMATARIO DI ILLUSTRARNE IL SENSO E LE MOTIVAZIONI.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA LA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PROPONENTE.

ART. 59

PROPOSTE

01. OGNI CITTADINO PUO' AVANZARE PROPOSTE DOCUMENTATE E MOTIVATE PER ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE COLLETTIVO CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL' ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE PUO' SENTIRE CHI HA PROPOSTO L'INIZIATIVA PRIMA DELLA DECISIONE FINALE.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 60

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE DI SEGUITO PREVISTE, L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE

NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. DETTA VALORIZZAZIONE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PREVIE APPOSITE CONVENZIONI, PRESTAZIONE DI SERVIZI O FORNITURE DI BENI MOBILI, NEI MODI DI CUI AL REGOLAMENTO E COMUNQUE TALI DA STIMOLARE LO SVILUPPO DI OGNI POTENZIALITA' SOGGETTIVA DEI BENEFICIARI.

04. IL COMUNE DETERMINA L'ENTITA' DELLE RISORSE ECONOMICHE DA DESTINARE ALLO SCOPO NEL QUADRO DELLA PROPRIA PROGRAMMAZIONE GENERALE

E LE ASSEGNA A FAVORE DI PROGETTI E INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO.

ART. 61

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. UN RAPPRESENTANTE DI OGNI ASSOCIAZIONE AVRA' DIRITTO A PARTECIPARE AL "COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI" IL CUI

REGOLAMENTO NE STABILIRA' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

03. COMPITO DEL "COMITATO" E' DI ARMONIZZARE LE ATTIVITA' DELLE DIVERSE ASSOCIAZIONI PER MEGLIO RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA', STABILIRE LINEE DI AZIONI ED, EVENTUALMENTE, INIZIATIVE COMUNI IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE LO PRESIEDE.

04. LE ASSOCIAZIONI, A MIGLIORE TUTELA DELLA PROPRIA INDIPENDENZA, DEVONO TENDERE A PERVENIRE AD UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA.

05. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI POSSONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE O DAL "COMITATO DI COORDINAMENTO" ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 62

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. PARTICOLARE RILEVANZA HANNO LE AGGREGAZIONI DEI CITTADINI SU BASE FRAZIONALE, CHE DEVONO ESSERE CONSEGUENTEMENTE RICONOSCIUTE.

03. LA PARTECIPAZIONE SI ATTUA SECONDO I PRINCIPI DELL'EFFICACIA, DELLA TRASPARENZA E DELLA SNELLEZZA; A TALI FINI POSSONO ESSERE SVOLTI SONDAGGI, ANCHE TRAMITE QUESTIONARI E RICORSO ALL'INTERVENTO ORGANIZZATIVO DI TERZI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO AI SOLI FINI DEL LORO FUNZIONAMENTO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE CONSULTAZIONI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI.

06. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA QUARTO E QUELLI PORTATORI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 63

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) IL 10 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. IL REFERENDUM SI CONSIDERA VALIDO SE HA VOTATO IL 30% DEGLI AVENTI DIRITTO, INTENDENDOSI PER TALI GLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

06. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE CONSENTIRE LA PIU' AMPIA COMPRESIONE.

07. IL REFERENDUM PUO' ESSERE LIMITATO AD UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 64

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 65

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DEL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 66

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI CUI ALL'ARTT. 67, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI, IN PARTICOLARE CON UN CORRETTO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE LOCALE.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI

DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , ED EVENTUALI MODIFICAZIONI.

06. PARTICOLARI E RAFFORZATE FORME DI INFORMAZIONE POSSONO ESSERE STABILITE DALLA LEGGE O DA APPOSITI ACCORDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI.

ART. 67

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NELL' AMBITO DEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI DESTINATARI, CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 68

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE PERSONA CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIA AMPIA GARANZIA DI EQUILIBRIO E PROBITA' E SIA ALMENO IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA DELL' OBBLIGO. NELLE PROPRIE FUNZIONI NON PUO' INTERFERIRE NELLE SCELTE POLITICHE.

02. `IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DURANTE UNA PUBBLICA ASSEMBLEA PRESIDUTA DAL SINDACO, FORMATA DA TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, A MAGGIORANZA DEI PRESENTI CHE SI ESPRIMONO CON SCRUTINIO SEGRETO.

03. SE IL NUMERO DEI PRESENTI E' INFERIORE AL 10% DEGLI AVENTI DIRITTO IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, IN FORMA PALESE, TRA I CANDIDATI ESPRESSI DA UNA QUOTA SIGNIFICATIVA DELL' ASSEMBLEA DI CUI AL SECONDO COMMA L' ELEZIONE E' EFFETTUATA NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA PER LA NOMINA DELLA GIUNTA.

04. NEL CASO IN CUI L' ASSEMBLEA NON ESPRIMESSE CANDIDATURE, L' ELEZIONE VERRA' RIPETUTA ENTRO 12 MESI.

05. IL MANDATO DEL DIFENSORE HA LA STESSA DURATA DI QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA AL MOMENTO DELL' ELEZIONE. IL DIFENSORE ESERCITA LE SUE FUNZIONI FINO ALL' INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

ART. 69

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE DEGLI ORGANI POLITICI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI.

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI O SULLA BASE DEI RISULTATI DI UN APPOSITO REFERENDUM CONSULTIVO. PUO' ESSERE REVOCATO DALLA CARICA CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 70

MEZZI E PREROGATIVE.

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DOTATI DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBI A REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA PREFISSATI.

04. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI

SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATI.

05. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' TENUTO A SOTTOPORRE LA QUESTIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO FORNENDO I DOCUMENTI, LE NOTIZIE ED I CHIARIMENTI RICHIESTI.

ART. 71

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO' FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO NELLE FORME DI CUI AL REGOLAMENTO.

ART. 72

RIMBORSO SPESE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTO UN RIMBORSO SPESE A FINE ANNO PARI ALLA CIFRA RISULTANTE DAL PRODOTTO DEL GETTONE DI PRESENZA VIGENTE PER IL NUMERO DEI CONSIGLI COMUNALI EFFETTUATI NELL'ANNO.

ART. 73

DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

01. PREVIO ACCORDO FRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI LIMITROFE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' AVERE COMPETENZE SOVRACOMUNALI. GLI STESSI ACCORDI PREVEDONO LA SUA ELEZIONE NEL RISPETTO DEI SINGOLI STATUTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN BASE ALLA POPOLAZIONE.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 74

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 10% DEI CITTADINI AVENTI

DIRITTO AL VOTO PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA DALL' ARTT. 59 .

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 75

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI DISPOSTO DALL' ARTT. 59 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

07. I REGOLAMENTI COMUNALI ENTRANO IN VIGORE CONTESTUALMENTE ALL'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE.

ART. 76

MODIFICHE E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

02. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO CON LE STESSE PROCEDURE PREVISTE PER L'APPROVAZIONE; LE RELATIVE PROPOSTE SONO DEPOSITATE IN SEGRETERIA E CONTESTUALMENTE SOTTOPOSTE IN COPIA INTEGRALE A CIASCUN CONSIGLIERE ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA IN CUI VENGONO SOTTOPOSTE A VOTAZIONE. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DEVE

ESSERE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI E' CONTESTUALE E L'ABROGAZIONE DIVENTA EFFICACE CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO. NESSUNA MODIFICA PUO' ESSERE ADOTTATA RELATIVAMENTE AD UNA NORMA IN VIGORE DA MENO DI UN ANNO; NESSUNA PROPOSTA DI MODIFICA PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI UN ANNO DALLA SUA MANCATA APPROVAZIONE.

ART. 77

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.
04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 78

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.
02. IL CONSIGLIO CURA L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.
03. ENTRO 18 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE SU TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI GIA' IN VIGORE, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.